

I mezzi tecnici a supporto della difesa fitosanitaria in agricoltura biologica

Silvia Paolini – CRPV/ASTRA

Alda Butturini – Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



Regione Emilia-Romagna

L'Europa investe nelle zone rurali



Incontro di approfondimento «La difesa delle coltivazioni in agricoltura biologica» – Villanova di Castenaso, 1 febbraio 2019

POLITICHE E NORMATIVE DI SETTORE



POLITICA E NORMATIVA COMUNITARIA

- ✓ **REG. CE 834/07** RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI E CHE ABROGA IL REG (CEE) N. 2092/91.
- ✓ **REG. CE 889/08** RECANTE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834 DEL 2007 RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI , PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE BIOLOGICA , L'ETICHETTATURA ED I CONTROLLI.

POLITICA E NORMATIVA NAZIONALE

- ✓ **D.M. 6793/18** DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI REG (CE) 834/2007 E N. 889/2008 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, RELATIVI ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI. ABROGAZIONE E SOSTITUZIONE DEL DECRETO N. 18354 DEL 27 NOVEMBRE 2009.

NORME DI PRODUZIONE VEGETALE – PREVENZIONE

Articolo 12 (reg. CE 834/2007) *Norme di produzione vegetale*

- tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o **limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente;**
- la prevenzione dei danni provocati da **parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;**
- in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, **l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;**

DIFESA PREVENTIVA

NORME DI PRODUZIONE VEGETALE - PREVENZIONE

MISURE DI DIFESA PREVENTIVA

- ❖ **AGRONOMICHE:** rotazioni colturali, scelta varietale, lavorazioni del terreno, concimazioni e irrigazioni equilibrate;
- ❖ **BIOLOGICHE:** salvaguardia degli organismi utili e introduzione di predatori e parassitoidi;
- ❖ **FISICHE:** solarizzazione, pirodiserbo, disinfezione delle sementi con il calore.
- ❖ **MECCANICHE:** raccolta di materiale infetto, utilizzo di barriere, protezione dai tagli di potatura, disinfezione dei tagli di potatura.



NORME DI PRODUZIONE VEGETALE – MEZZI TECNICI AUTORIZZATI

Articolo 16 (reg. CE 834/2007)

Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l'autorizzazione

La Commissione **autorizza** l'uso nella produzione biologica **di prodotti e sostanze** che possono essere utilizzati nell'agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto (**Allegato II Reg. CE 889/08**) per i seguenti scopi:

- prodotti fitosanitari;

«I prodotti e le sostanze figuranti nell'elenco ristretto possono essere usati solo in quanto l'uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell'agricoltura generale negli Stati membri interessati conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario»

NORME DI PRODUZIONE VEGETALE – MEZZI TECNICI AUTORIZZATI

Articolo 16 (reg. CE 834/2007)

Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l'autorizzazione

Criteri generali e specifici di ammissione:

- sono **necessari** per una produzione continuativa e **essenziali** per l'uso previsto;
- tutti i prodotti e tutte le sostanze **sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale** salvo ove i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;
- sono **essenziali** per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, fisiche o relative alla selezione dei vegetali o pratiche colturali o altre pratiche di gestione efficaci;
- se **non sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale** e non sono identici alla loro forma naturale, i prodotti possono essere autorizzati solo se le condizioni della loro utilizzazione **escludono qualsiasi contatto diretto con le parti commestibili della coltura;**

NORME DI PRODUZIONE VEGETALE – MEZZI TECNICI AUTORIZZATI

Articolo 5 (reg. CE 889/2008)

Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti

- ❑ Nei casi in cui le misure preventive non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento. **Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti** (DM 6793/18: relazione tecnica azienda, relazione tecnico agronomica, relazione fitopatologica, bollettini meteorologici e fitosanitari, modelli fitopatologici previsionali, registrazione delle catture su trappole entomologiche).
- ❑ Per quanto concerne i prodotti utilizzati nelle trappole e nei distributori automatici, eccetto i distributori di feromoni, tali trappole e distributori impediscono il rilascio delle sostanze nell'ambiente e il contatto fra le sostanze e le colture in produzione. Le trappole sono raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro

PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI

**CONCIME, AMMENDANTE,
NUTRIENTE**

OBBLIGATORIO riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, la dicitura “***Consentito in agricoltura biologica***”, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi.

PRODOTTO FITOSANITARIO

NON OBBLIGATORIO riportare in etichetta «***Consentito in agricoltura biologica***», può essere un’indicazione.

ALLEGATO II: ANTIPARASSITARI, PRODOTTI FITOSANITARI

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
<i>Allium sativum</i> (estratto d'aglio)	
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	
Sostanze di base (compresi: lecitine, saccarosio, fruttosio, aceto, siero di latte, chitosano cloridrato⁽¹⁾ ed <i>Equisetum arvense</i> ecc.)	Solo le sostanze di base definite dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽²⁾ che sono alimenti definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e sono di origine vegetale o animale Sostanze che non devono essere utilizzate come diserbanti, ma solo per il controllo di organismi nocivi e malattie.
Cera d'api	Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura
COS-OGA	
Proteine idrolizzate tranne la gelatina	
Laminarina	L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 quinquies o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 quater.
Feromoni	Solo in trappole e distributori automatici.
Oli vegetali	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariae folium</i>	
Piretroidi (solo deltametrina o lambda-cialo trina)	Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied

(1) Ottenuto da attività di pesca sostenibili o acquacoltura biologica.

(2) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L309 del 24.11.2009, pag. 1).

ALLEGATO II: ANTIPARASSITARI, PRODOTTI FITOSANITARI

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Solo come insetticida, repellente
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora	Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini.
<i>Salix spp. cortex</i> (estratto di corteccia di sa lice)	

2. Microrganismi o sostanze prodotte da microrganismi

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Microrganismi	Non provenienti da OGM.
Spinosad	

ALLEGATO II: ANTIPARASSITARI, PRODOTTI FITOSANITARI

3. Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1 e 2

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l'uso
Silicato d'alluminio (caolino)	
Idrossido di calcio	Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i> .
Biossido di carbonio	
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico	Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno. Per le colture perenni, in deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 30 kg.
Fosfato di diammonio	Solo come sostanza attrattiva nelle trappole
Etilene	È autorizzato solo in ambienti chiusi come fitoregolatore. Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.
Acidi grassi	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III))	Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate.
Kieselgur (terra diatomacea)	
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	
Olio di paraffina	
Idrogenocarbonato di potassio e sodio (bicarbonato di potassio/sodio)	
Sabbia di quarzo	
Zolfo	

**REG. UE
1981/2018**
Rinnovo
dell'approva
zione della
sostanze
attiva CU (28
kg/7 anni)

SOSTANZE DI BASE IMPIEGABILI IN BIOLOGICO

Si tratta di sostanze attive regolamentate dall'art. 23 della 1107/09 che, pur non essendo utilizzate principalmente per scopi fitosanitari, sono utili a tal fine. E' considerata sostanza di base una sostanza attiva che soddisfi i criteri di prodotto alimentare (Reg. CE 178/02).

Per essere impiegabile in agricoltura biologica deve soddisfare 2 requisiti:

- Rientrare nella definizione di prodotto alimentare;
- Essere di origine vegetale o animale;

SOSTANZE DI BASE IN AB	
Aceto	Polvere di semi di senape
Birra	Olio di girasole
Chitosano Cloridrato	Lecitina
Equiseto (<i>Equisetum arvense</i>)	Siero di Latte
Fruttosio	Saccarosio
	Urtica spp.

CORROBORANTI

Il Reg. CE n. 834/2007 accorda agli stati membri la possibilità identificare e autorizzare mezzi tecnici, purché non rientrino e non abbiano attività riconducibili a quelle dei fertilizzanti e dei fitosanitari.

I «Corroboranti» sono definiti come mezzi tecnici di origine naturale che migliorano e aumentano la naturale resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e dei danni abiotici o incentivando il metabolismo secondario della pianta al fine di contenere gli attacchi da parte di patogeni e parassiti o agendo quali «sistemi fisici isolanti».

I corroboranti sono quindi potenzialmente in grado di:

- a. Potenziare la resistenza delle piante verso gli stress abiotici, attivando specifici meccanismi fisiologici della pianta per incrementarne la resistenza e l'adattamento e per riparare, se presenti, i danni provocati dallo stress stesso;
- b. Potenziare ed attivare i meccanismi naturali di difesa delle piante nei confronti

Vengono elencati in Allegato 2 nel D.M. n. 6793/2018

CORROBORANTI

Denominazione della tipologia di prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzioni d'uso
1. Propolis	È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito.	
2. Polvere di pietra o di roccia	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da elementi inquinanti
3. Bicarbonato di sodio	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. Gel di silice	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari.	
5. Preparati biodinamici	Preparazioni previste dal regolamento CE n. 834/07, art. 12, lettera c.	
6. Oli vegetali alimentari (arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma da cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo, argan, avocado, semi di canapa ⁽¹⁾ , borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso, zucca.)	Prodotti ottenuti per spremitura meccanica e successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-formulante alimentare di origine naturale. Nel processo produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati OGM. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua. È ammesso l'impiego del Polisorbato 80 (Tween 80) come emulsionante. ⁽¹⁾ L'olio di canapa deve derivare esclusivamente dai semi e rispettare quanto stabilito dal reg. (CE) n. 1122/2009 e dalla circolare del Ministero della salute n. 15314 del 22 maggio 2009.	
7. Lecitina	Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%	
8. Aceto	Di vino e frutta.	
9. Sapone molle e/o di Marsiglia	Utilizzabile unicamente tal quale	
10. Calce viva	Utilizzabile unicamente tal quale	
11. Estratto integrale di castagno a base di tannino	Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. L'etichetta deve indicare il contenuto percentuale in tannini.	
12. Soluzione acquosa di acido ascorbico	Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono essere utilizzati OGM. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2%.	Il prodotto è impiegato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici.
13. Olio vegetale trattato con ozono	Prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole)	Trattamento ammesso sulla coltura in campo
14. Estratto glicolico a base di flavonoidi	Prodotto derivato dalla estrazione di legname non trattato chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale. Il prodotto può contenere lecitina (max 3%) non derivata da OGM quale emulsionante	Trattamento ammesso sulla coltura in campo

Il DM 6793/2018 disciplina anche le modalità di valutazione dei dossier e di etichettatura dei prodotti corroboranti.

A. Presentazione della domanda.

B. Procedura di valutazione dei Dossier relativi alla modifica dell'elenco delle Tipologie di «Corroboranti»

C. Commercializzazione di un prodotto appartenente ad una Tipologia/denominazione già inserita in elenco.

D. Sperimentazione di nuovi corroboranti.

E. Protezione dei dati.

F. Disciplina sanzionatoria.

G. Etichettatura.



EGTOP

Gruppo di esperti europei a supporto della normativa sull'agricoltura biologica.

Modifiche agli Allegati I e II del Reg CE 889/08



- Definisce criteri di valutazione dei mezzi tecnici e fornisce raccomandazioni
- Valuta le domande di inserimento di nuove tipologie di mezzi tecnici



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



 **Regione Emilia-Romagna**

L'Europa investe nelle zone rurali

Organismo responsabile: C.R.P.V. – Centro Ricerche Produzioni Vegetali
Autorità di Gestione: Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca



APPROFONDIMENTO

N. 04 del 13 Giugno 2018

**Mezzi tecnici per la difesa in
AGRICOLTURA BIOLOGICA**



E-R **Regione Emilia-Romagna**
Regione Emilia-Romagna
Agricultura e pesca
Cerca
solo nella sezione corrente

Giovedì 17.01.2019 BO 7°/13° Primo Piano Entra in Regione

Avversità e difesa delle piante

E-R | Agricoltura e pesca | Avversità e difesa delle piante > Doc > Bollettini di produzione integrata e biologica > Bollettini di produzione integrata e biologica 2018 > Approfondimenti

Agricoltura biologica: mezzi di difesa - n. 04 del 13 giugno 2018 (aggiornato novembre 2018)

L'approfondimento riporta informazioni sui mezzi tecnici di difesa diretta impiegabili in agricoltura biologica e riguarda: i prodotti impiegabili in Italia in conformità all'Allegato II del nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 che modifica il Regolamento 889/2008, i feromoni sessuali autorizzati per la tecnica di confusione/distrazione sessuale, gli insetti-acari e nematodi utili in commercio. E' riportata inoltre la descrizione delle sostanze corroboranti dell'Allegato 1 del D.M. 18354/2009 tratta dal Manuale "La protezione delle colture in agricoltura biologica" del progetto GESTI.PRO.BIO del Mipaaf e l'aggiornamento (8.10.2018) dell'elenco a seguito del nuovo D.M. 6793/2018

- Prodotti impiegabili in agricoltura biologica
- Feromoni sessuali con autorizzazione
- Insetti, acari e nematodi utili in commercio
- Sostanze corroboranti

In evidenza
**Pallet e container
linee guida
per le esportazioni**
gennaio 2017

Temi

- Sorveglianza fitosanitaria
- Difesa e diserbo
- Prodotti fitosanitari
- Protezione del verde
- Produzioni vivaistiche

Schede avversità
Accreditamenti
Autorizzazioni e comunicazioni
Bollettini di produzione

Grazie per l'attenzione!